



Giovedì 13/02/2014

Adozione maggiorenni. La Convenzione Italia-Urss del 1979 e i recepimenti nei Paesi ex-Urss delle sentenze italiane.

A cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

Il caso Bielorussia (parte seconda).

Procedure e giudizi: volontaria giurisdizione e ordinamento processuale

Ritorniamo al testo dell'art. 19 della Convenzione. Ecco qui: euro2) le parti contraenti riconoscono altresì le decisioni concernenti il riconoscimento di paternità, la costituzione della tutela, curatela ed adozione, nonché la cessazione di tali rapporti, adottati dalle competenti istituzioni dell'Urss ed i corrispondenti provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dai Tribunali Italiani.

Questo il comma 2, che mette in rilievo il doppio problema che è stato affrontato nella Convenzione. La difficoltà maggiore è paragonare e rapportare i due sistemi di procedura civile con riferimento agli istituti in esame, che sono di sicuro i più delicati di tutto l'apparato di diritto civile in tutte le legislazioni del mondo.

Partiamo dal sistema italiano: tutele e curatele non sono state affidate alla competenza del Tribunale dei Minorenni, ma vengono affidate alla volontaria giurisdizione del Tribunale Ordinario. Volontaria giurisdizione è comunque una attività giudiziaria che opera e regola nel campo di diritti soggettivi fondamentali di rilievo costituzionale, là dove non esiste ancora una lesione ma occorre intervenire per regolamentare rapporti estremamente delicati di rilevanza pubblica.

La giustizia amministra interessi privati di grande rilievo costituzionale al fine di prevenirne una lesione. L'attività è quindi di diritto amministrativo- costituzionale, o anche di "amministrazione pubblica del diritto privato" secondo una definizione molto presente in dottrina.

L'adozione invece è compito del Tribunale dei Minori, l'unica adozione, in Italia, che è competenza del Tribunale Ordinario è quella dei maggiorenni, ovviamente inserita nell'ottica con cui abbiamo definito prima la volontaria giurisdizione.

La questione delle adozioni maggiorenni è di sicuro un argomento delicato. E il problema di rapportare le procedure presenti nelle diverse legislazioni di Nazioni anche non europee, è sempre stato al centro delle valutazioni al fine di poter procedere in Italia ai recepimenti delle decisioni o determinazioni di adozione maggiorenne prese in nazioni in cui la procedura non è assimilabile a quella italiana o non è assimilabile ad una sentenza.

Ancora più difficile se si tiene presente che gli effetti dell'adozione maggiorenne, altrove, possono non essere identici a quelli italiani.

Ora passiamo alle modalità di istituzione di tutela, curatela ed adozione, presenti invece nell'Ordinamento giudiziario e amministrativo di Nazioni ex Urss. Ad esempio, ovviamente, la Bielorussia.



La procedura per l'istituzione delle tutele e curatele in Bielorussia è totalmente amministrativa, regolata dalle autorità di governo del territorio e con modalità di valutazione delle opportunità determinate dai pareri dei Ministeri di competenza.

La procedura per l'istituzione dell'adozione è unica, poiché è regolamentata esclusivamente l'adozione minorenni piena.

Non esistono però divieti o preclusioni nei confronti delle altre tipologie di adozione.

Possiamo essere sicuri, che se per caso un minore bielorusso in stato di abbandono in Italia sia stato adottato con una delle nostre vetero procedure di adozione non legittimanti, questa procedura, recepita in Bielorussia, automaticamente determina la pienezza della adozione. In questo ci conforta non solo la Convenzione del 1979, ma anche la Convenzione dell'Aja per la adozione internazionale.

Veniamo al problema delle sentenze italiane di adozione maggiorenni.

La previsione di recepimento contenuta nella convenzione del 1979 risolve ogni dubbio, su questo non ci possono essere valutazioni contrarie.

Ma è evidente che per ottenere questo risultato effettivo bisognava effettuare delle scelte che rendessero possibile il raffronto e la comparazione tra i diversi ordinamenti e le legislazioni.

La scelta seguita, quindi, deve essere quella che rende possibile ed effettivo il recepimento della adozione maggiorenni in Bielorussia o negli Stati ex Urss che, per successione, hanno fatto propria questa convenzione internazionale, firmata tra Italia e Urss.

L'adozione maggiorenni in Bielorussia non è regolamentata, ma questo non impedisce che possa essere recepita la sentenza italiana. Allo stesso modo le curatele o tutele bielorusse vengono determinate da procedure non giudiziarie in modo non conforme alle previsioni normative italiane, ma questo non impedisce che vengano recepite in Italia.

Ma con quali effetti? Se l'effetto fosse determinato dalla legislazione di provenienza, in realtà sarebbe nullo perché non troverebbe dall'altra parte un sistema giuridico e legislativo in grado di accoglierlo. E questo vale per entrambi le direzioni.

Soccorre il comma 3 dell'art.19 della Convenzione che così prevede: "Le decisioni adottate al paragrafo due del presente articolo, nel territorio della Parte Contraente dove vengono riconosciute, hanno la stessa efficacia giuridica delle corrispondenti decisioni adottate dai corrispondenti organi di detta Parte Contraente."



Comma che consapevolmente mette a confronto due diversi ordinamenti e due diverse legislazioni, individuando nella decisione di conferire ai recepimenti una efficacia più ampia o diversa rispetto a quello di provenienza al fine di garantire una corretta esecuzione di decisioni che non possono essere inquadrate nelle fattispecie di diritto privato, in quanto vanno ad incidere nei rispettivi ordinamenti pubblici e in valutazioni di ordine costituzionale.

L'eccezione posta al principio generale di diritto internazionale, così come presente nella nostra riforma di diritto internazionale privato, che le decisioni recepite hanno la medesima efficacia che hanno nello Stato che le ha emesse, non è poi così particolare, in quanto le questioni su cui interagisce la norma sono in parte di diritto pubblico e ben può un ordinamento sovrano, o due ordinamenti sovrani in accordo fra di loro, determinare scelte ed efficaci diverse. Inoltre là dove operano i diritti personalissimi garantiti dall'ordinamento pubblico, è la legislazione della cittadinanza ad avere il sopravvento.

Quindi nulla di strano nella scelta compiuta nel 1979 dai redattori della Convenzione.

E' quello che è stato fatto per ben sei volte dalla Repubblica di Belarus, nel recepire le sentenze italiane di adozione maggiorenni. Decisioni che salutiamo come atti di civiltà e correttezza giuridica. E che vogliamo considerare una mano tesa oltre le barriere della storia, nel segno della convivenza pacifica fra Nazioni chiamate ad incontrarsi.

Qui l'articolo precedente.

di Isabella Cusanno

Fonte: www.aduc.it